

**STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ANTECEDENTI ALLA L.R. 36/1997 E S.M. -
RAPPORTI CON LA LEGGE REGIONALE N. 30/1992 E S.M.**

In considerazione del significativo numero di Comuni ancora dotati di strumenti urbanistici generali – Piano Regolatore Generale o Programma di Fabbricazione – approvati a norma della legislazione antecedente alla L.R. n. 36/1997 e s.m., si ritiene opportuno specificare quanto segue in relazione al regime conseguente alla scadenza del termine di dieci anni dalla loro approvazione da parte della Regione.

In via preliminare si segnala che in applicazione del disposto di cui all'art. 81, comma 3, della L.R. n. 36/1997 e s.m., i Comuni dotati di P.R.G. o P.F., decorsi dieci anni dalla loro approvazione, non possono più accertare l'adeguatezza del proprio strumento ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 7/1974, come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 30/1992, bensì devono procedere all'adozione del P.U.C. nei termini stabiliti dall'art. 5 della L.R. n. 7/1974, come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 30/1992 (la vigenza di tali disposizioni è stata sancita dall'art. 88, comma 1, lett. a) n. 13 della citata L.R. n. 36/1997 fino a quando i Comuni non siano dotati di P.U.C.).

Più specificatamente ove detti Comuni, una volta scaduto il sopra citato termine decennale, non procedano all'adozione del P.U.C. entro i successivi 18 mesi, ovvero entro 3 anni per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, sono soggetti, fino all'entrata in vigore del P.U.C., alle limitazioni all'attività urbanistica di cui:

- 1) all'art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. n. 30/1992 che si concretano nella preclusione ad adottare varianti diverse da quelle "di esclusivo interesse locale" (di cui all'art. 2 della L.R. n. 9/1983 e s.m., per la cui definizione si rimanda alla Circolare Regionale n. 3978/8 dell'11.1.2000) nonché diverse da quelle puntualmente indicate nel richiamato art. 6 e contraddistinte da finalità di interesse pubblico;
- 2) all'art. 7 della medesima legge per quanto concerne l'approvazione o il controllo di legittimità degli S.U.A. da parte della Provincia (e cioè per gli S.U.A. ricompresi negli ambiti di interesse regionale la cui approvazione è stata demandata alle Province ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. b) della L.R. n. 36/1997 e s.m. nonché per gli S.U.A. non ricompresi negli ambiti di interesse regionale e come tali soggetti a controllo di legittimità ex art. 85, comma 1, lett. d) di detta legge) nonché per quanto concerne l'approvazione degli S.U.A. di competenza regionale in base ai vigenti P.T.C. (art. 85, comma 3, lett. c) della L.R. n. 36/1997).

In particolare si segnala che nell'arco temporale dei 18 mesi o dei 3 anni successivi alla scadenza del decennio (periodo di c.d. moratoria):

- A) non sono ancora operanti le limitazioni di cui all'art. 6 della L.R. 30/1992, ma l'approvazione di varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali – ad eccezione delle ridette varianti di esclusivo interesse locale – è da ritenersi spettante all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera b) n. 2 della L.R. n. 36/1997 e s.m., al pari delle varianti parziali che i Comuni hanno facoltà di adottare ai sensi del ridetto art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. n. 30/1992 una volta decorso tale periodo di moratoria;
- B) non sono ancora operanti le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 30/1992 e s.m. comportanti l'assoggettamento degli S.U.A. al sindacato di merito della Provincia o della Regione sulla congruità o meno delle previsioni dello strumento urbanistico generale in base alle quali sono stati adottati gli S.U.A.; in particolare per quanto concerne le modalità di approvazione o di controllo di legittimità degli S.U.A. ricadenti

nel Comuni dotati di strumenti urbanistici generali soggetti a revisione, sancite nell'art. 7 della L.R. 30/1992 e s.m., ci si limita a specificare che in base al riparto di competenze di cui al sopracitato art. 85, comma 3, lett. c) della L.R. 36/1997 e s.m., residuano alla competenza approvativa della Regione soltanto quelli di interesse regionale individuati dai vigenti Piano Territoriali di Coordinamento (assoggettate dal P.T.C.P. al regime normativo TRZ, NICE od aventi ad oggetto Porti Turistici secondo le indicazioni del P.T.C. della Costa), nonché gli S.U.A. adottati in variante contestuale, non di esclusivo interesse locale, allo strumento urbanistico generale (fattispecie, quest'ultima, non espressamente prevista dalla legge ma individuata nella Circolare Regionale n. 68781/554 del 30.4.2003). E' infine da precisare che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 13/1999, come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 22/2008, è attribuita alla Regione l'approvazione degli S.U.A. che interessino aree demaniali marittime, in deroga alle competenze attribuite alle Province dall'art. 85, comma 1, lett. b) e d) della L.R. n. 36/1997 e s.m..